

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge: Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a prorogare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010.

Art. 2.

(Esercizio provvisorio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010. L'esercizio provvisorio è limitato ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 contenuti nel disegno di legge n. 648 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) presentato al Consiglio regionale, integrati con le disposizioni recate dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) e con la prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 15 dicembre 2009.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1, gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica.

3. La spesa denominata Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09012 è inserita nell'elenco delle spese obbligatorie.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2010

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 688

Proroga dell'esercizio provvisorio e integrazione dell'elenco spese obbligatorie.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 febbraio 2010.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 febbraio 2010.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 16 febbraio 2010 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 16 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli , 1 voto contrario , 5 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 66 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 12. (Legge di bilancio Esercizio provvisorio)

1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.

3. La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.

4. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Denominazione della unità previsionale di base (UPB)
citata nella legge.

DB09012 (Risorse finanziarie bilancio titolo 2: spese in conto capitale)